

Marzio Vaccari
AVVOCATO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
RICORRONO

Associazione Nazionale Libera Caccia (80060530583), in persona del Presidente pro tempore, dott. Paolo Sparvoli con sede in Via Cavour, 183/B, 00184 Roma

Caccia Pesca Ambiente Umbria (91081830555), con sede in Terni Via del Lanificio, in persona del Irpt regionale dell'Umbria sig. Liurni Angelo

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA (94120450542), con sede in Perugia Via Mario Angeloni, 1/b, in persona del Irpt regionale dell'Umbria Francesco Ragni

Italcaccia Sezione Provinciale di Perugia (94168210543) con sede in Todi Fraz. Collevalenza, Fraz. Sant'Antonio 162/D in persona del Irpt Mauro Longari

ANUU Migratoristi Italiani (91024880550) con sede in Terni Via Montelibretti 1 in persona del Irpt sig. Boschi Vladimiro
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Marzio Vaccari (marzio.vaccari@avvocatiperugiapec.it - VCCRZ63S7L216N - 0755717224) e presso lo stesso domiciliato in Perugia Via Baldo n. 7 giuste deleghe in atti

CONTRO

Regione Umbria, in persona del Irpt, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96 (80000130544)

E NEI CONFRONTI DI

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, in persona del Irpt, con sede legale in Perugia, Via Del Nestore n. 1-bis (90009370546)

Federazione Italiana della Caccia con sede in Via Garigliano 57 - 00198 Roma in persona del Irpt Massimo Buconi (97015310580)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE
DEGLI EFFETTI ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

della Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 17 gennaio 2025 con la quale veniva deliberato di *sospendere, in attuazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 163/2025, a decorrere dall'adozione del presente atto, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e*

Marzio Vaccari

AVVOCATO

beccaccia, comprendendo il documento istruttorio dichiarato parte integrante e sostanziale della deliberazione nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi (all.1)

FATTO

La vicenda del calendario venatorio 2024-2025 della Regione Umbria è nota a codesto Tribunale che si è già pronunciato in merito e si riassume brevemente.

Con ricorso presentato al Tar Umbria le associazioni L.I.P.U. , W.W.F. Italia, L.A.V. E.T.S. ONLUS", ed E.N.P.A. ed L.N.D.C. chiedevano

*"l'annullamento - previa sospensione in parte qua dell'efficacia nonché - in relazione al solo primo motivo di ricorso - previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, D. Lgs. n. 104/2010 a) della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2024, n. 789, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025. Modifiche. Preadozione" (doc. 1);
b) della deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2024, n. 717, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025 - precisazioni e adeguamento alle recenti modifiche alla L. 157/1992" (doc. 2);
c) della deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 573, recante "Calendario venatorio stagione 2024/2025. Approvazione" (doc. 3);
d) della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2024, n. 408, recante "Proposta di calendario venatorio stagione 2024-2025" (doc. 4);
limitatamente alle soli parti di cui ai motivi di gravame;
e) nonché di tutti gli atti presupposti , preparatori, connessi e /o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti , ove lesivi.*

Con atto di intervento ad opponendum si costituivano l'Associazione Nazionale Libera Caccia, l'Associazione Caccia Pesca Ambiente Umbria, l'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale dell'Umbria nonché la Federazione Italiana della Caccia.

A seguito del decreto emesso dal Presidente del Tar Umbria - inaudita altera parte - in sede cautelare limitatamente al prelievo venatorio della specie tortora selvatica, veniva fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale per il 24 settembre 2024, dove, previo assenso

Marzio Vaccari
AVVOCATO

delle parti, la causa veniva trattenuta anche per l'eventuale decisione nel merito.

Con sentenza n. 670/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo respingeva.

In data 29 novembre 2024 le predette associazioni ambientaliste proponevano ricorso in appello avverso la sentenza suddetta per l'annullamento e la riforma- previa sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 670/2024, pronunciata nel giudizio di cui al R.G. n. 392/2024 con particolare riferimento al prelievo venatorio con chiusure al 31 dicembre per il tordo bottaccio, al 9 gennaio per gli altri turdidi e al 30 dicembre 2024 per la beccaccia.

Il Consiglio di Stato - VI Sezione - rubricando al nrg 8960/2024 il procedimento proposto, fissava la Camera di Consiglio per la discussione del provvedimento cautelare all'udienza del 14 gennaio 2025.

Le associazioni appellanti, non ritenendo di poter attendere quella data, in data 16 dicembre 2024 depositavano un'istanza per l'emissione di un provvedimento monocratico inaudita altera parte, che veniva positivamente (almeno per le richiedenti) emesso in data 17 dicembre 2024 (all. 2) e successivamente confermato all'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 (all.3).

Nelle more delle due fasi cautelari davanti al CdS, interveniva la modifica dell'art. 18 della L. 157/92 attraverso la Legge di Bilancio dello Stato n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 551, lettera d) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 - Serie generale, con la quale si prevedeva, tra le altre cose, che, in caso di impugnazione del Calendario venatorio

"qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis (del medesimo articolo 18) e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da

Marzio Vaccari
AVVOCATO

ciascuna regione con l'ultimo Calendario venatorio legittimamente applicato".

Va altresì precisato che, nelle more tra l'emanazione della legge e l'udienza collegiale del CS, l'attività venatoria veniva consentita dalla Regione Umbria nel periodo 01/17 gennaio 2025 e liberamente esercitata pur in vigenza della intervenuta sospensione della pronuncia di primo grado da parte del decreto del presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato.

In quella fase, la Regione Umbria, pubblicava sul proprio sito il testo della norma sopracitata senza fare alcun commento, ma, come detto, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria.

A seguito dell'intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato (in sede collegiale) n. 163-2025 del 24 gennaio 2025, di fatto confermativa del precedente decreto cautelare, alcune associazioni venatorie intervenienti inviavano una nota chiedendo la reiterazione dell'applicazione del novellato art. 18 della L. 157/1992 (all.4).

Al contrario, la Regione Umbria, nell'ambito di una Giunta straordinaria in data 17 gennaio 2025, deliberava di *sospendere, in attuazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 163/2025, a decorrere dall'adozione del presente atto, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia..*"

Il provvedimento è illegittimo e, previa sospensione degli effetti, andrà annullato per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE- OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 551, LETTERA D) DELLA LEGGE N. 207/2024 CON LA QUALE E' STATO EMENDATO L'ART. 18 DELLA L. 157/1992

La Legge di Bilancio dello Stato n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 551, lettera d) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 - Serie generale, è stato emendato l'art. 18 della L. 157/1992

Marzio Vaccari
AVVOCATO

Con le modifiche apportate la legge 157/92 "*legittima e autorizza l'esercizio venatorio per ciascuna intera annata venatoria*";

- I calendari venatori regionali hanno "il fine " di indicare i periodi di caccia per ciascuna specie";

- Il parere del Comitato faunistico venatorio nazionale assume lo stesso peso di quello dell'Ispra.

Ma è il nuovo comma 4 dell'art. 18 L. 157/92 che pone in essere un principio dirimente ai fini che ci occupano. In particolare

*".. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. **Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato**".*

Pertanto, per tabulas, in caso di sospensione cautelare da parte del Giudice Amministrativo si applica il calendario venatorio della stagione precedente, o, comunque, l'ultimo valido.

In conseguenza di ciò proprio l'esecuzione dell'ordinanza cautelare di sospensione del calendario venatorio 2024-2025, tra l'altro confermativa di un provvedimento di sospensione già in essere, imponendo l'automatica applicazione dell'art. 1, comma 551, lettera d) – cioè della norma del novello art. 18 L. 157/1992 – non può determinare l'interruzione/sospensione dell'attività venatoria dato che il procedimento, non ha trovato, a tutt'oggi, alcuna definizione nel merito, come disposto dalla norma sopracitata che si ripete nuovamente:

" qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis (del medesimo articolo 18) e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da

Marzio Vaccari
AVVOCATO

ciascuna regione con l'ultimo Calendario venatorio legittimamente applicato."

Riassumendo:

- la domanda cautelare relativa al procedimento rgn. 8960-2024 è stata accolta fin dal 17 dicembre 2024 e poi ribadita il 14 gennaio 2025;

- non vi è stata alcuna definizione della questione nel merito quindi non vi è sentenza sull'argomento (o per meglio dire, l'unica presente è quella del Tar Umbria che legittima il calendario venatorio);

- l'attività venatoria è stata consentita dalla Regione Umbria in applicazione del nuovo art. 18 L. 157/1992 dal 01 gennaio fino al 17 gennaio 2025;

- l'attività venatoria, pertanto, non può essere sospesa, ma, proprio in ragione dell'intervenuto provvedimento cautelare, doveva continuare ad essere applicato il novellato art. 18 della L. 157/1992 - come del resto era già stato applicato fino al 17 gennaio 2025 - , quindi con i limiti di prelievo e gli orari giornalieri dell'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato dalla Regione Umbria, cioè il 2023-2024.

La Regione Umbria, pertanto, con la delibera impugnata, ha volontariamente e coscientemente deciso di violare una legge dello Stato, non applicandola nonostante vi fossero tutte le condizioni previste.

ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE UMBRIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO

Come già esposto, in data 16 dicembre 2024, le associazioni appellanti proponevano istanza per l'emissione di un decreto inaudita altera parte che anticipasse le richieste misure cautelari, stante la fissazione dell'udienza collegiale per il 14 gennaio successivo.

Marzio Vaccari
AVVOCATO

I provvedimento presidenziale, così disponeva:

Accoglie e per l'effetto sospende la sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva (ossia solo per i turdidi e la beccaccia e più precisamente con il termine finale indicato in parte motiva al 31 dicembre per il tordo bottaccio; al 9 gennaio per gli altri turdidi; al 30 dicembre 2024 per la beccaccia) respinge per il resto.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2024.

Successivamente a detta pronuncia, come detto, interveniva la modifica dell'art. 18 della L. 157/1992, come sopra ricordato.

La Regione Umbria pubblicava sul proprio sito istituzionale il testo della modifica legislativa, senza alcun commento, consentendo nei giorni successivi l'esercizio dell'attività venatoria.

Con tale comportamento la Regione Umbria, di fatto, dava applicazione alla normativa nazionale intervenuta, generando un legittimo affidamento ed un diritto acquisito nella comunità venatoria.

Non è certo il caso di ribadire che il principio dell'affidamento è un principio fondamentale del diritto che mira a garantire la stabilità dei rapporti giuridici e a tutelare le aspettative legittime delle persone, sancito sia a livello nazionale che internazionale e riconosciuto come un diritto fondamentale.

**** * * * * *

La violazione del principio dell' affidamento si sostanziava anche in una diversa forma.

La stessa Regione Umbria, in sede di difesa processuale davanti al Consiglio di Stato, si affiancava alle tesi delle associazioni venatorie, dando conto dell'infondatezza delle teorie delle associazioni ambientaliste, sostenendo l'applicabilità della novella statale, anche in ragione del fatto che la Regione Umbria ne avesse, di fatto, assentito l'applicazione fino a quella data (all.5).

**** * * * * *

Marzio Vaccari
AVVOCATO

Orbene, è di tutta evidenza che il comportamento della Regione Umbria, "importato" nell'atto impugnato, oltre che adottato in violazione di legge, sia illogico e contraddittorio.

Dal 01 gennaio 2025 alla data della delibera impugnata la situazione di fatto e di diritto non è mutata.

Il primo gennaio vigeva, in tutta la sua efficacia, un provvedimento cautelare presidenziale che, all'evidenza, non ha impedito l'applicazione della norma nazionale ed in conseguente esercizio venatorio fino alla sera del 17 gennaio 2025.

Nè il provvedimento cautelare adottato, reso all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha innovato alcunchè, dato che ha confermato il precedente provvedimento presidenziale.

Le ragioni della sospensioni, pertanto, appaiono oscure, anche in ragione della motivazione apparente di chi dirà in seguito.

ECESSO DI POTERE - SVIAMENTO - FALSITÀ DEI PRESUPPORTI - CONTRADDITTORIETÀ - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE- TRAVISAMENTO DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Delibera, si sostanzia, di fatto, nel documento istruttorio dichiarato parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, evidenziando una sostanziale abdicazione della scelta politica, rilevante in un caso come quello che ci occupa, a favore del tecnicismo amministrativo.

Ed il documento istruttorio è, alla più palmare limpidezza, privo di istruttoria e di motivazione (all'evidenza apparente), nell'insieme di poco più di una pagina, tra l'altro dedicata quasi interamente alla ricostruzione, peraltro più che incompleta, rispetto alle circostanze di fatto e di diritto della vicenda.

Inizialmente va detto che è travisativa l'affermazione resa nel documento istruttorio secondo cui

Marzio Vaccari
AVVOCATO

"Con Ordinanza n. 163/2025 del 15/01/2025 il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva pur prendendo atto della sopracitata modifica normativa intervenuta con L. n. 207/2024."

Come già sopra esposto - e che a questo punto occorre ripetere- il Consiglio di Stato si è completamente disinteressato di tale aspetto. Il Consiglio di Stato, all'udienza del 14 gennaio 2025 non ha affrontato minimamente la problematica della modifica legislativa dell'art. 18 L.157/92 limitandosi a rilevare che

"gli effetti della normativa sopravvenuta nella vicenda dedotta in giudizio prima della valutazione operata dagli organi preposti all'applicazione, esorbitano, allo stato, dall'oggetto del presente sindacato di legittimità"

Correttamente il Consiglio di Stato ha giudicato sulla domanda incardinata processualmente nel 2024, dato che, in ottemperanza al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avrebbe potuto andare oltre.

Quindi è falso il presupposto posto in essere dai documenti istruttori che riferisce al Consiglio di Stato cose che detto Organo non ha mai detto e non ha mai fatto.

Altra cosa doveva essere il comportamento della Regione Umbria che, proprio in ragione della conferma del provvedimento cautelare, avrebbe dovuto applicare la legge statale intervenuta, come aveva fatto fino a quel momento.

**** *
**** *
**** *

Continua nella sua inesistente quanto apparente motivazione la Regione Umbria sostenendo che

A fronte dell'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato e tenuta in prioritaria considerazione, nella valutazione degli interessi pubblici in gioco, la valenza ambientale della disciplina, si ritiene di dovere dare seguito a quanto disposto con l'Ordinanza n. 163/2025, sospendendo, in attesa di ulteriori approfondimenti, l'attività venatoria alle seguenti specie: tordo bottaccio, cesena, tordo sassello e beccaccia a decorrere dall'adozione del presente atto.

Marzio Vaccari
AVVOCATO

E' di tutta evidenza che laddove viene scritta la frase "*tenuta in prioritaria considerazione, nella valutazione degli interessi pubblici in gioco, la valenza ambientale della disciplina*" si intende dare una motivazione apparente e di facciata e non , come la norma richiede , l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che, per stessa ammissione della Regione, non vi è stata, dato che si rinvia, con sprezzante indeterminatezza, sine die, ad "*ulteriori approfondimenti*" dei quali non è dato di sapere i limiti temporali, visto che l'attività venatoria comunque cessa il 31 gennaio 2025.

Quella parvenza di motivazione adottata nel provvedimento istruttorio impedisce la possibilità di comprendere l'iter logico giuridico seguito dalla Regione Umbria nell'assunzione di una decisione discrezionale come quella della sospensione dell'attività venatoria, limitandosi a legarsi ad una decisione del Consiglio di Stato (mettendo in bocca una falsa affermazione all'Organo di legittimità) che non portava alcuna innovazione - ne in fatto nè in diritto- rispetto al provvedimento cautelare del 17 dicembre 2024, perfettamente efficace fino ai giorni precedenti in cui l'attività venatoria era stata autorizzata, in applicazione alla intervenuta normativa nazionale.

La motivazione - ed anche l'istruttoria - avrebbero dovuto chiarire perchè, a fronte di una norma nazionale come quella intervenuta, la Regione Umbria decideva inizialmente di darle applicazione e, coscientemente, di non applicarla più dal 17 gennaio in poi.

La Regione Umbria avrebbe dovuto chiarire, altresì, perchè dopo aver processualmente e pervicacemente difeso il proprio calendario venatorio sostenendone la legittimità - tra l'altro con successo dato che, ad oggi l'unico pronunciamento di merito è quello del Tar Umbria - invoca principi generali tanto fumosi quanto generici entrando in palese contraddizione con quanto fino ad oggi sostenuto e con la stessa difesa processuale.

Marzio Vaccari
AVVOCATO

Un ragionamento elementare ci porta a domandarci quale sia stata l'attività istruttoria compiuta dall'ufficio, al quale, come visto, la Giunta Regionale si appoggia in maniera acritica ai fini della sospensione, che ha applicato la norma nazionale - e quindi l'esercizio venatorio - dal 01 gennaio e fino al 17 gennaio 2025, pur in presenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto; ciò anche in ragione, come detto, dei paventati approfondimenti che non è dato di sapere a chi debbano essere riferiti.

P.Q.M.

Si chiede che, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, e previa sospensione degli effetti, la delibera impugnata sia annullata. Spese vinte.

Valore indeterminabile - contributo unificato € 650,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allega:

1. Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 17 gennaio 2025.
 2. provvedimento monocratico presidente VI Sez. Consiglio di Stato procedimento nrg 8960/2024.
 3. ordinanza collegiale VI Sez. Consiglio di Stato procedimento nrg 8960/2024.
 4. nota inviata da alcune associazioni venatorie alla Regione Umbria in data 16 gennaio 2025.
 5. memoria Regione Umbria nel procedimento nrg 8960/2024.
- Perugia, data della firma digitale

Avv. Marzio Vaccari

ISTANZA PER L'ADOZIONE
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Ill.mo Sig. Presidente,

il fumus è di palmare evidenza ed il periculum in mora è tale per cui non vi è, allo stato, la possibilità di attendere la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione della istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. in quanto, tenendosi la stessa in data 28 gennaio 2025, saremmo, di fatto, al termine dell'attività venatoria fissata per il 31 gennaio 2025.

L'interesse primario del quale Le si chiede tutela è uno, il primo, il più grande, non solo per chi si occupa di diritto, ma per tutte le donne e gli uomini che vivono in un paese democratico: IL RISPETTO DELLA LEGGE.

Si è coscienti del fatto che chi si contrappone usualmente al movimento venatorio non lo faccia solo per ragioni di diritto, ma per un senso di superiorità morale nei confronti dei cacciatori che si sostanzia in tante espressioni della vita quotidiana, a titolo di esempio e banalmente, nelle espressioni di giubilo nei social media ogni volta che vi è un incidente di caccia.

I cacciatori, nella visione di un certo patriziato ideologico, sono sempre e per definizione "sporchi, brutti e cattivi" e, solo per questo, vanno condannati e nei loro confronti vanno applicati, anche giudizialmente, parametri punitivi particolarmente discrezionali, se pur privi, a volte, di sostanza giuridica effettiva.

Ricordo a me stesso il periodo in cui, molti di questi soggetti, bramavano il ripopolamento della specie del lupo nelle nostre montagne; quegli stessi che oggi, con i lupi "sotto casa" chiedono piani speciali di abbattimento della specie. Ma al lupo non si può impedire di fare il lupo.

Marzio Vaccari

AVVOCATO

Non va dimenticata neppure l'ipocrisia di chi, tra questi personaggi, pur strillando contro i cacciatori, pasteggia con i risultati della caccia o, peggio ancora, con le carni degli animali allevati negli allevamenti intensivi.

Ma il buon funzionamento della società si basa sulle regole che gli uomini si danno per organizzare e far funzionare al meglio la loro vita comune e per garantire i diritti di tutti.

Una democrazia rappresentativa assegna al proprio legislatore il compito di produrre regole che vanno rispettate indipendentemente dal gradimento personale.

È importante capire che dietro ad una norma vissuta come un'imposizione fastidiosa, si nasconde in realtà la possibilità di stare bene con se' stessi e con gli altri e soprattutto di esercitare senza limiti la propria libertà.

È libero chi conosce i propri limiti e valorizza le sue virtù, chi sa che essere liberi è faticoso, ma impagabile.

È preferibile imporre e imporsi alcune regole fondamentali e farle seguire e seguirle sino in fondo che predicare bene e razzolare male. Argomento banale in teoria, ma, in pratica, è molto più difficile da seguire di quanto non si pensi.

La "superiorità morale" è un dogma laico che non può essere impugnato da nessuna parte, politica o associativa che sia. Solo attraverso il rispetto delle regole sarà possibile sostenere serietà e credibilità.

Ed è per questo che una legge non va applicata perchè ci piace o la disappliciamo perchè non ci piace o, peggio ancora, perchè elettoralmente o politicamente, non ci fa comodo.

Se salta questo principio, se si consente a chiunque, particolarmente alle pubblica amministrazione che dovrebbe essere guardiana del rispetto delle regole - in quanto ne pretende il rispetto dalla propria comunità - di creare questo vulnus all'interno della convivenza

Marzio Vaccari
AVVOCATO

democratica, credere nel rispetto delle regole non avrebbe più alcun significato.

**** * * * * *

Quanto sopra impone una immediata sospensione del provvedimento impugnato, alla luce della dovuta applicazione del nuovo art. 18 della L. 157/92 da parte della Regione Umbria.

Perugia, data della firma digitale

Avv. Marzio Vaccari